COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 341

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.* (2219);

TRUZZI e ARMANI: Proroga delle norme sulla proprietà contadina. (2194) . . 341

PRESIDENTE 341, 342, 343, 344
FRANZO, *Relatore* 341, 344
CACCIATORE 342
TRUZZI 342
COMPAGNONI 343
MICELI 343
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 343

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali ,per l'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-1961. (2074) 345

PRESIDENTE 345, 346
SANGALLI, *Relatore* 345
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 346

Votazione segreta:

PRESIDENTE 346

La seduta comincia alle 9,40.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Armani.

Discussione del disegno di legge: Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2219) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Truzzi e Armani: Proroga delle norme sulla proprietà contadina (Urgenza) (2194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina; e della proposta di legge Truzzi e Armani: « Proroga delle norme sulla proprietà contadina ».

Il relatore, onorevole Franzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, penso che si possa trovare su queste due proposte, una di iniziativa governativa e l'altra di iniziativa parlamentare, una concordanza

assoluta, data la sensibilità che tutti i colleghi hanno per i problemi della piccola proprietà contadina, o proprietà coltivatrice come io preferisco chiamarla. Si tratta di due provvedimenti diversamente articolati, ma che ritengo possano essere conglobati in uno solo. Il disegno di legge governativo è già stato approvato dalla competente Commissione dell'agricoltura del Senato il 1° giugno 1960. Si tratta di una nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale per gli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina, ed è costituito da due articoli.

Nel primo articolo si dice esplicitamente che per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del noto decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 1114, e dalle successive modifiche che il Parlamento ha poi ad esso apportato, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 viene elevato a 400 milioni; segue nell'articolo 2 l'indicazione costituzionalmente prescritta per il reperimento dei fondi. Poiché la richiesta nel settore è stata di gran lunga superiore alla effettiva disponibilità finanziaria, il Governo ha ritenuto opportuno provvedere a nuovi finanziamenti anche attraverso il « piano verde », ma poiché non è dato prevedere, ragionevolmente, che il « piano verde » sarà approvato entro il 30 giugno, e poiché per la stessa data le leggi sulla Cassa esauriscono la loro validità, ecco la necessità di prolungarne intanto l'efficienza con questi provvedimenti. La proposta di legge Truzzi e Armani tende semplicemente a prorogare fino al 30 giugno 1961 la validità della legge 1° febbraio 1956, n. 53, che reca anch'essa disposizioni sulla piccola proprietà contadina.

Il relatore propone di approvare i due provvedimenti in un testo unico, e cioè di aggiungere praticamente al disegno di legge già approvato dal Senato l'articolo unico che costituisce la proposta Armani e Truzzi. Il disegno di legge unico che ne risulterebbe dovrebbe, è vero, ovviamente ritornare al Senato. Ma esso sarà sottoposto, confidiamo, ad una approvazione sollecita. Se qualcuno dei colleghi lo desiderasse, potrei dare maggiori particolari in ordine alla entità ed alla destinazione degli stanziamenti erogati. Ma essendo presente il Sottosegretario, egli sarà certamente in grado meglio di me di riferire in materia.

Ringrazio i colleghi per il benevolo ascolto, e li prego di approvare il disegno di legge emendato nel senso da me indicato, in quanto per la prima parte non si tratta d'altro che di stanziamenti aggiuntivi a quelli che già esistono, e per la seconda parte si tratta di una proroga in attesa della migliore regolamentazione della materia che sarà fornita dal « piano verde ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Franzo per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Con le riserve già fatte in passato, non siamo contrari al disegno di legge e alla proposta di legge in esame.

È chiaro comunque che proprio al tasso e alla misura degli interessi si riferiscono le nostre riserve più fondate. Faccio un esempio pratico tratto da un caso che mi risulta direttamente. Un contadino ha contratto per l'acquisto di una piccola proprietà un mutuo di 1.970.000 lire. Sottratto il contributo a carico dello Stato questo contadino verrà a pagare, nei 28 anni, 3.390.000. Ritengo che in questo modo non si favorisca l'acquisto della piccola proprietà contadina. Questo contadino, nel caso in esame, deve pagare una rata semestrale di 60 mila lire (sottratto già il contributo dello Stato) vale a dire una rata annua di 120 mila lire per un piccolo appezzamento di terreno.

Quanto alla proposta di legge Truzzi e Armani, il relatore ha detto che vorrebbe abbinarla al disegno di legge proveniente dal Senato e farne un testo unico. Prospetto però una piccola difficoltà che ne deriverebbe. Se procediamo in questo modo, ritardiamo l'approvazione del disegno di legge, perché questo deve tornare al Senato. Se invece oggi approviamo il disegno di legge senza modificarlo, esso diviene rapidamente legge, e sarà ritardata solo la parte che riguarda la proposta Truzzi e Armani, cioè la proroga delle disposizioni del 1956.

TRUZZI. Dal punto di vista della logica non vi è dubbio che la proposta dell'onorevole Cacciatore è esatta. Senonché vorrei far presente una circostanza che consiglia di adottare il sistema proposto prima dal relatore. Saranno sottoposte al nostro esame altre proposte, fra cui una già approvata dal Senato (senatore Cemmi) che fra le altre cose contiene anche la proroga delle disposizioni sulla piccola proprietà contadina. Se noi approvassimo la mia proposta di legge separatamente il Senato potrebbe eccepire che vi è già una disposizione, sia pure contenuta nel contesto di altro provvedimento, che già proroga queste disposizioni. Mentre invece se noi incorporiamo la proroga nel disegno di legge, la eccezione potrebbe cadere. Solo per

questo motivo, mi atterrei alla procedura proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è in effetti una proposta di legge del senatore Cemmi (Camera n. 2220) già approvata dal Senato e trasmessa alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede referente, con il nostro parere, proposta che contiene la proroga delle esenzioni fiscali concesse alla proprietà contadina « anche dopo la scadenza prevista dalla legge », senza fissare una nuova scadenza, com'è nella proposta di legge Truzzi-Armani. Questa proposta contiene anche altre norme circa le formalità di applicazione della legge della piccola proprietà contadina ed a proposito di esenzioni fiscali. Ora, al 30 giugno, come ha premesso il relatore, vengono a scadere i termini per l'applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina, sia per quanto riguarda le esenzioni fiscali, sia per le altre facilitazioni.

Di fronte quindi alla situazione determinata dalla imminenza di questa scadenza, e che difficilmente potrà essere sanata da una sollecita approvazione, per quel termine, dal « piano verde », si rende opportuno provvedere intanto ad una proroga. Penso in conseguenza che sarebbe preferibile dal punto di vista pratico aggiungere al testo già approvato dal Senato la proposta dell'onorevole Truzzi e rinviare il tutto al Senato stesso per la definitiva approvazione. Anche io mi ero posto il problema prospettato dall'onorevole Cacciatore. Ma credo che se noi unificheremo i due testi, faciliteremo all'altro ramo del Parlamento l'approvazione, perché la discussione del merito verrà riservata ad altro provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, onorevoli colleghi, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

COMPAGNONI. Vorrei cogliere l'occasione di questa discussione per chiedere al rappresentante del Governo i dati relativi alla pratica applicazione della legge dalla sua entrata in vigore fino ad oggi; e cioè quanti acquisti sono stati fatti in base alle provvidenze previste da questa legge, e se fosse possibile vorrei anche sapere quanti sono stati i casi di passaggio di terreni da contadini a contadini, e quanti invece sono stati i casi di spostamento di terreni dalla grande proprietà o dal latifondo alla proprietà coltivatrice; ed infine in quanti casi è stato chiesto e in quanti concesso il mutuo trentennale.

MICELI. In merito al limite di impegno, fissato in 200 milioni dall'articolo 1 del disegno di legge, debbo osservare che esso è assolutamente insufficiente, in quanto secondo mie informazioni le pratiche istruite e che attendono il finanziamento superano largamente tale cifra. Questo vuol dire che se il Governo limita la richiesta a 200 milioni, esso ha già stabilito una scelta dei finanziamenti da effettuare. Su questa scelta vorrei precise informazioni ed esprimo le mie perplessità sui criteri che presiedono alla scelta stessa, essi non essendo tali da tranquillizzarmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'onorevole Franzo, relatore, ha già illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge contenente una richiesta di nuova autorizzazione di spesa per la concessione di contributi statali per la formazione della proprietà contadina; e quindi non credo di dover aggiungere ulteriori spiegazioni, se non per dire che effettivamente questa ulteriore assegnazione di fondi corrisponde ad una esigenza già maturata, perché l'ammontare delle richieste pervenute per la formazione della proprietà contadina ha superato le previsioni. Abbiamo in corso una serie notevole di domande di acquisto nei confronti delle quali è stata esperita l'istruttoria attraverso gli Istituti di credito e anche da parte del Ministero, e alle quali non siamo in grado di sopperire per l'esaurimento dei fondi previsti dal relativo capitolo di bilancio.

E se non potessimo disporre di questa ulteriore somma la cui erogazione viene predisposta attraverso il disegno di legge, dovremmo differire nel tempo l'accettazione di queste richieste; e quindi praticamente in sede di applicazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura – se esso sarà approvato – dovremmo destinare in notevole misura i fondi del primo esercizio a coprire il fabbisogno così già maturato.

Il provvedimento, come vedete, tende anche ad un altro scopo: a far sì che possano essere liquidate le autorizzazioni all'acquisto fatte ai contadini, sia che essi si avvalgano di mutui concessi direttamente dagli Istituti di credito, sia di quelli concessi in base ai fondi di anticipazione; sia, infine, che si avvalgano di fondi derivanti da prestiti americani. Perché attraverso le diverse forme di intervento dello Stato si tende a far sì che l'acquirente paghi un interesse che non superi il 3-3,50 per cento. Per raggiungere questa condizione

lo Stato deve corrispondere la differenza mediante un contributo.

Ora, mentre questa condizione si realizzava sempre con la prima forma di mutuo (concessione sui fondi degli Istituti di credito) e anche con la seconda forma (fondi anticipati dallo Stato) – benché in questo secondo caso le condizioni di erogazione del mutuo fossero stabilite mediante accordi fra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero del tesoro da una parte e gli Istituti bancari dall'altra – la condizione stessa non si realizzava per i fondi *surplus* perché il tasso risultava lievemente superiore per via dei tassi bancari, ecc.

Pertanto con la nuova norma il Ministero, oltre ad avere una maggiore disponibilità per venire incontro a tutte le pratiche pendenti, è anche in grado di perequare le condizioni di acquisto della terra.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Compagnoni, posso rispondergli immediatamente solo in parte, in quanto si tratta di dati tecnici che purtroppo non ho tutti sottomano. Comunque posso dirgli per ora che attraverso le agevolazioni fiscali e finanziarie, la proprietà coltivatrice costituitasi nel periodo 1948-59 è stata la seguente:

con mutui a condizioni di favore	Ettari	132.481
con rateizzazioni sul prezzo di acquisto	»	72.731
contributi sui prezzi di acquisto	»	16.135
In totale, con agevolazioni finanziarie	»	221.347
Attraverso le agevolazioni fiscali si è costituita inoltre la proprietà su	Ettari	993.341
Si tratta quindi di un complesso di	Ettari	1.214.688

Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Truzzi, il Governo è favorevole alla sua approvazione, come è favorevole all'assorbimento proposto dal relatore perché, come ha sottolineato l'onorevole Presidente, questo facilita il nostro proposito di evitare un *iatus* dopo il 30 giugno.

Infine, in merito all'osservazione dell'onorevole Miceli, preciso che le pratiche istruite ed immediatamente ammissibili al contributo e per le quali mancano i fondi, ammontano a lire 173.619.000, mentre la richiesta del Governo essendo di 200 milioni risulta esuberante rispetto alle pratiche stesse, sicché non mi pare sia legittimo un sospetto di discriminazione quale quello che si intravede nelle parole dell'onorevole Miceli. Vi sono altre pratiche in corso di istruttoria per un complesso di 157 milioni, ma per queste, l'istruttoria non è esaurita e quindi il finanziamento relativo interverrà a carico del prossimo bilancio.

FRANZO, *Relatore*. Propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2215.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Franzo.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2215. Do lettura dell'articolo 1:

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 20 febbraio 1958, numero 189.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore propone di approvare come articolo aggiuntivo – che diverrebbe, nel caso, articolo 3 del provvedimento – l'articolo unico che costituisce la proposta di legge Truzzi-Armani n. 2194.

Ne do lettura:

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle successive leggi di modificazione e integrazione, sono prorogate al 30 giugno 1961, con decorrenza dal 1° luglio 1960.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. A seguito dell'assorbimento della proposta di legge Truzzi-Armani, presento il seguente emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazioni del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ora, la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 ».

Il relatore, onorevole Sangalli, ha facoltà di svolgere la relazione.

SANGALLI. Il disegno di legge non avrebbe bisogno di alcun commento, in quanto i colleghi già sanno della situazione alla quale esso si riferisce. Le somme fin qui stanziate erano appena sufficienti per un minimo di conservazione della selvaggina. La vigilanza non può essere esercitata per l'assoluta mancanza di fondi. Due milioni e mezzo sono una somma sufficiente appena a mantenere 3 o 4 guardiacaccia.

Credo che gli onorevoli colleghi sapranno già, d'altra parte, che questa ripartizione di fondi venne effettuata in sede di compilazione del bilancio preventivo delle Aziende di Stato per le foreste demaniali. Dopo l'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, con cui fu ricostruito l'Ente autonomo parco nazionale di Abruzzo, venne anche istituito l'Ente dello Stelvio, al quale venne attribuita la somma di 2.500.000 lire, credendosi che con tale cifra fossero sodisfatte le esigenze di gestione dei parco stesso. È indispensabile, invece, adeguare il contributo suddetto alla effettiva attuale esigenza del Parco che, come ho detto, ha una estensione che supera i 95 mila ettari. Inoltre il Parco nazionale dello Stelvio ha bisogno di parecchie innovazioni, non ultima la sistemazione del territorio dal punto di vista giuridico costituzionale. Le difficoltà insorte per i diritti vantati dalla regione Trentino-Alto Adige per la parte ricadente nelle due province, hanno portato ad un accordo, recentemente stipulato, per cui l'amministrazione del Parco è divisa tra l'Amministrazione delle foreste delle due province suddette.

Devo aggiungere infine che le autorità preposte a tale amministrazione sono venute nella determinazione di ridurre la superficie, giacché il Parco si è dimostrato eccessivamente ampio. Anche questo fattore importa l'immediato intervento di continuo e sempre maggiore apporto di contributi finanziari, essendo, ripeto ancora una volta, inadeguata l'attuale concessione di contributo. Il presente disegno di legge risolve, quindi, una situazione che oserei chiamare quasi disperata. All'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce infatti l'aumento, limitato agli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 300 milioni, perché già una precedente erogazione fu fatta nel 1957, ma solo per quell'esercizio finanziario. Nell'articolo 2 si stabilisce che per le prime due quote, e cioè quelle relative agli anni 1958-59 e 1959-60, si fa fronte con una aliquota delle maggiori entrate in cui al provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59 e a carico del fondo iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'eser-

cizio 1959-60, per fronteggiare oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso. La Commissione Bilancio, investita del parere, lo ha espresso in senso favorevole in data 23 giugno 1960.

Per le ragioni prospettate credo che nessuno dei colleghi avrà difficoltà ad approvare rapidamente questo stanziamento per la riorganizzazione di tutta la delicata materia, anche perché ritengo sia desiderio di tutti salvaguardare questo grande patrimonio faunistico e turistico di una delle più belle zone delle nostre Alpi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per la sua accurata esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non devo aggiungere nulla alla relazione dell'onorevole Sangalli, che è stato così preciso nell'illustrare le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo progetto di legge. Per cui mi rimetto completamente a quello che ha detto il Relatore raccomandando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 30 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 27.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per le prime due quote, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59, e a carico del fondo inscritto al cap. n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60, per fronteggiare oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina » (2219):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61 » (2074):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2219 risulta assorbita la proposta di legge Truzzi e Armani n. 2194.

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Armani, Bianco, Bolla, Cacciatore, Casati, Cattani, Compagnoni, Daniele, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gorrieri Ermanno, Magno Michele, Marenghi, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pugliese, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 10,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI